



condotta passeggeri Milano

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RSU 41 collegio condotta Milano

Tel. 347- 6986961 Fax: 0270602409 e-mail: talpa@tele2.it

Direzione Ispettorato Provinciale del Lavoro
Milano

UOPSAL
Città di Milano

Sig. Tommaso Cognolato
Datore di lavoro Delegato di Produzione e Trazione Divisione Passeggeri Lombardia

Ing. Giovanni Marino
Direttore Area Nord

Dott. Filippo Castagnetti
Responsabile PO Lombardia

Sig. Giovanni Alferi
RSPP

Sig. Arturo Caputo
Responsabile ITP Milano

e, p.c., Ing. Conti
Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie - Ministero dei Trasporti e Infrastrutture
Roma

**OGGETTO: VIOLAZIONI DELLA LEGGE NEL RAPPORTO DI LAVORO E
MANCATA DISTRIBUZIONE DEL LAVORO NOTTURNO ALL'IMPIANTO
TRAZIONE PASSEGGERI MILANO - TRENITALIA SpA**

Il sottoscritto Alessandro Pellegatta, dipendente di Trenitalia SpA con la qualifica di macchinista, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nell'Impianto Trazione Passeggeri di Milano (ITP Milano), con la presente denuncia quanto segue:

Nell'ITP Milano è in atto, da parte aziendale, una grave violazione del Decreto Legislativo 66 dell'8 aprile 2003 (DL 66), relativamente al mancato rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5 da parte di una quota di lavoratori appartenenti alla qualifica del Personale di Condotta.

L'articolo 5 comma 3 del DL 66, recitando che *“In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali”*, pone in tale limite un vincolo inderogabile che non può essere superato.

L'Articolo 23 punto 2 del Contratto in vigore per i lavoratori di Trenitalia SpA (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Attività Ferroviarie, CCNLAF), elenca i casi in cui nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, *“fermo restando le esclusioni previste dalla legge e dal presente CCNL”*. I casi sono i seguenti:

“a) malattia improvvisa di un dipendente durante il disimpegno della sua attività lavorativa; b) mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), ovvero per le altre cause accidentali, con esclusione, per queste ultime, del personale di condotta e di bordo in relazione alle specifiche discipline in materia; c) ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), fermo restando quanto stabilito al punto 2.13 dell’art. 22 (Orario di Lavoro) del presente CCNL; d) prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile; e) interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc.; f) calamità pubblica, e salvo giustificati e documentati motivi di impedimento, in tutti gli altri casi di eventi imprevedibili”. Il successivo comma 5 dello stesso articolo 23 CCNLAF stabilisce che “i limiti massimi delle prestazioni straordinarie, oltre ai casi eccezionali di cui al precedente punto 2, sono fissati in 250 ore annuali e 80 ore trimestrali”.

Nell’ITP Milano, a seguito dell’utilizzo sistematico di lavoratori del Personale di Condotta in prestazioni straordinarie, indipendentemente da “eventi assolutamente non prevedibili”, è accaduto che, **già a partire dal quarto mese dell’anno corrente, una quota di questo personale avesse raggiunto (o stesse per raggiungere) il limite massimo di 250 ore previsto per un anno.** Di conseguenza, la dirigenza aziendale provvedeva ad escludere detto personale da ogni prestazione straordinaria di lì a venire, affinché fosse rispettato il limite imposto dalla legge.

Invece, nel corso del mese di giugno 2007 Trenitalia SpA **liberava da tale vincolo il personale in precedenza interessato, determinando in tal modo lo sfondamento del tetto massimo di ore straordinarie, e quindi il mancato rispetto dei termini di legge.**

Tra l’altro, si fa notare che in tal caso verrebbe violato anche quanto disposto dall’articolo 5 comma 1 del DL 66 (*Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto*).

Va rilevato che la questione del lavoro straordinario fuori dai limiti di legge interessa una categoria, quale quella del Personale di Condotta, che svolge una mansione di estrema importanza per la sicurezza dell’esercizio.

Inoltre, il sottoscritto RLS ha ricevuto numerosissime segnalazioni dai colleghi macchinisti dell’ITP Milano non assegnati ai turni, che lamentavano l’effettuazione di servizi notturni (e di Riposi Fuori Residenza con prestazioni notturne), dove il personale assegnato di turno alle giornate suddette lavora invece di giorno e in straordinario. Riguardo a quest’ultima incresciosa situazione, in data 12 dicembre 2006 il RLS chiedeva a Trenitalia SpA di sapere:

1- se i macchinisti assegnati all’impianto che venivano distolti del tutto o in parte dal servizio notturno rientrassero tutti nella casistica prevista dall’art. 8 Circolare 25 (mansioni di minor aggravio stabilite dal Servizio Sanitario), oppure l’esonero totale fosse motivato dal superamento dei limiti previsti dall’art. 2.11 CCNL delle Attività Ferroviarie;

2 – come fosse possibile, nel caso che effettivamente tutti i macchinisti con percentuali minime o nulle di lavoro notturno rientrassero nella casistica descritta al punto 1 (mansioni come da art. 8 Circ. 25), che poi alcuni di essi lavorassero sistematicamente oltre le prestazioni massime previste dal CCNL (fino a 13 h / giorno), visto che la norma parla di “minor aggravio”.

Di tali richieste, il sottoscritto RLS non ha ricevuto risposta alcuna dalla Società.

Alla luce di quanto sopra espresso, il sottoscritto RLS chiede alle Ss.Vv. un tempestivo intervento al fine di:

- accertare le avvenute violazioni della legge;
- accertare se ciò abbia comportato eventuali violazioni degli altri limiti previsti dalla legge, in particolare all’articolo 4 comma 2 del DL 66 (*La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario*), tenendo comunque conto dei successivi commi 3, 4 e 5 (periodi di riferimento per il computo; obblighi aziendali di informazione).
- Accertare la discriminazione nell’utilizzo del personale, con il carico notturno arbitrariamente distribuito in maniera disomogenea tra il personale e gravante solo su una quota di esso.

In attesa di riscontri, si porgono distinti saluti.

Milano, 3 luglio 2007

ALESSANDRO PELLEGATTA